



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

300/A/4249/20/116/1/1 del 17/06/2020



OGGETTO: Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002, e successive modificazioni e integrazioni.

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME
TRENTO – BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA ROMA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali
ed il Personale ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

Facendo seguito alla circolare n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019 a firma del Sig. Capo della Polizia, si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 148 del 12 giugno 2020, il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 28 maggio 2020 che sospende sino al 31 dicembre 2020 l'applicazione di alcune norme del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.

La modifica è conseguenza della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da COVID-19 che non ha consentito agli organizzatori delle gare ciclistiche di dare concreta attuazione alle nuove misure organizzative (di cui al provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 30 aprile 2019), necessarie a garantire il rispetto delle regole imposte dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.

Con il provvedimento in esame, è stata sospesa l'applicazione di alcune disposizioni del disciplinare contenute, in particolare, nei seguenti articoli:

- art. 7, comma 2-bis) relativo all'impiego del veicolo con il cartello recante l'indicazione "FINE MANIFESTAZIONE", nelle gare che prevedono la partecipazione di oltre 3.000 concorrenti;
- art. 7-bis), comma 2-bis), relativo all'impiego degli ASA (addetti alle segnalazioni aggiuntive) nelle manifestazioni che prevedono la partecipazione di oltre 1.000 concorrenti, per il presidio di tutte le intersezioni con strade aventi diritto di precedenza, delle intersezioni regolate da semafori nonché dei punti sensibili del percorso;
- art. 7-bis), comma 4-bis), relativo all'obbligo per gli ASA di presidiare le intersezioni sino al passaggio del veicolo con il cartello recante l'indicazione "FINE MANIFESTAZIONE";



Ministero dell'Interno


DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- art. 7-ter), che prevede l'obbligo per il responsabile della scorta tecnica, di verificare, prima dell'inizio della manifestazione, il corretto impiego dei mezzi e dispositivi di soccorso e protezione.

La sospensione comporta l'applicazione delle disposizioni eventualmente previste sullo specifico argomento dai regolamenti sportivi, la violazione delle quali non può essere sanzionata ai sensi dell'art. 9 CDS

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo vorranno estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Forgione


LR



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 12 giugno 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@gustiziacerit.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@gustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 10 giugno 2020.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 367
giorni. (20A03193) Pag. 1

Ministero dell'università
e della ricerca

DECRETO 4 marzo 2020.


Rettificazione dell'allegato 1 - scheda costi, del decreto n. 1990/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00530, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 301/2020). (20A02929) Pag. 5

DECRETO 4 marzo 2020.

Rettificazione dell'allegato 1 - scheda costi, del decreto n. 1988/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00132, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 300/2020). (20A02930) Pag. 6

DECRETO 4 marzo 2020.

Rettificazione dell'allegato 1 - scheda costi, del decreto n. 2294/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00566, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 302/2020). (20A02931) Pag. 8



2. L'allegato 1 al decreto direttoriale n. 2354 del 19 settembre 2018, come modificato con il presente decreto di rettifica, è sostituito dall'Allegato 1 del presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nel decreto direttoriale n. 2354 del 19 settembre 2018.

Roma, 3 aprile 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 872

AVVERTENZA:

Gli allegati dei decreti relativi all'avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:

sito MIUR: <https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa>

sito PON: <http://www.ponricerca.gov.it/opportunita/progetti-di-ricerca-indusriale-e-sviluppo-sperimentale>

20A03110

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2020.

Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA POLIZIA

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto l'art. 9, comma 6-bis del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, ove è previsto che nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche che si svolgono sulle strade può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12, comma 1, del codice della strada, ovvero, in loro vece, o in loro ausilio, una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione;

Visti gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con decreto interministeriale, 27 novembre 2002;

Visto il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2019 recante «Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge n. 19 del 2020 con il quale è stato previsto che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate una o più misure, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 2 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 27 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 17 maggio 2020;

Considerato che nei richiamati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è stata disposta, a decorrere dal 10 marzo e fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria, su tutto il territorio nazionale, la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;

Considerato che nei richiamati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è stata disposta, a decorrere dal 10 marzo, su tutto il territorio nazionale, la sospensione di ogni forma di attività formativa svolta da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati;

Considerato che la situazione di sospensione delle manifestazioni ha impedito lo svolgimento di tutte le gare della stagione ciclistica 2020 dal 10 marzo alla data odierna;

Considerato che, dalla predetta data del 10 marzo 2020 in ragione delle misure adottate per contenerne la diffusione, non è stato possibile svolgere nessuna attività formativa, propedeutica all'adozione delle disposizioni del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada introdotte dal decreto interdirigenziale del 30 aprile 2019;

Considerato che la Federazione ciclistica italiana ha rappresentato che nessuna attività formativa ovvero organizzativa delle manifestazioni ciclistiche in programma è stata svolta prima del 10 marzo in ragione della dichiarazione d'emergenza sanitaria adottata già in data 31 gennaio 2020;

Considerato che le modifiche del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con il decreto interdirigenziale del 30 aprile 2019, che sono pienamente in vigore dal 1° gennaio 2020, hanno previsto, tra le altre cose, l'obbligo di adozione, da parte degli organizzatori, di importanti misure che determinano nuovi oneri sia in termini di personale, di formazione degli ASA e di strutture di protezione, che, per l'emergenza citata, di fatto, non hanno mai trovato pratica applicazione;

Considerato che, in ragione dell'emergenza in atto, la Federazione ciclistica italiana, per evitare i disagi organizzativi conseguenti alla mancata predisposizione delle predette attività formative e propedeutiche, ha rappresentato la necessità di consentire lo svolgimento più agevole delle competizioni che si potranno effettuare nei prossimi mesi, dopo il termine dell'emergenza, senza adottare le nuove misure imposte dalla richiamata modifica del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada introdotte dal provvedimento approvato con il decreto interdirigenziale del 30 aprile 2019;

Considerato che la stessa Federazione, per i motivi indicati, ha chiesto, perciò di sospendere, per la stagione ciclistica 2020 e, fino al 31 dicembre 2020, l'applicazione di alcune disposizioni del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002 che sono state oggetto di modifica con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 30 aprile 2019 che hanno riflessi organizzativi di maggior peso per gli organizzatori, facendo salve, invece, le disposizioni di semplificazione delle procedure amministrative approvate per agevolare l'attività delle scorte tecniche a gare ciclistiche;


Considerato che, in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, la Federazione ciclistica italiana ha ipotizzato che solo poche gare di fine stagione 2020 potranno effettuarsi, subordinatamente al miglioramento della situazione emergenziale in atto;

Ritenuto, che, anche dopo il termine dell'emergenza, per il limitato tempo disponibile, non ci saranno i tempi tecnici necessari per svolgere le predette attività formative ed adottare le conseguenti misure organizzative, per le quali è opportuno prevedere misure di semplificazione con riduzione degli adempimenti a carico degli organizzatori;

Ritenuto, per quanto precede, di dover sospendere l'applicazione delle disposizioni del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con decreto interdirigenziale del 27 novembre 2002, che sono state introdotte dal provvedimento di modifica, approvato con il decreto interdirigenziale del 30 aprile 2019 che richiedono, per la loro completa attuazione, specifiche attività formative e la predisposizione di misure organizzative conseguenti che non è stato possibile svolgere nel 2020 a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza;

Determina:

1. Fino al 31 dicembre 2020 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2-bis, all'art. 7-bis, commi 2-bis e 4-bis e all'art. 7-ter del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con il decreto interdirigenziale del 27 novembre 2002.



2. Dall'attuazione della presente determinazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2020

*Il Capo del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali e il personale*
DE MATTEO

*Il Capo della Polizia
Direttore generale
della pubblica sicurezza*
GABRIELLI

20A03104

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 marzo 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Ragusano DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Ragusano».

**IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA**

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, me-

dante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Ragusano»;

